

incapacità, e quando essi fossero di parere discordante, il Ma-
gistrato stesso n'esserà arbitro per decidere la contro-
verbia.

Dovrà ciascuno de' Compagni Capitalisti adempiere pon-
tualmente, ed esattamente a tutti i patti, e condizioni
del Contratto, e qualora alcuno mancasse, potranno gli
altri ricorrere al Magistrato de' Cinque Savj alla Mercan-
zia, da cui ne farà immediate obbligato, ed astretto all'
esecuzione.

Se alcuno de' Compagni, essendo già incamminata la Fab-
brica, non fosse in istato di somministrar la propria tangen-
te a norma del Contratto, in tal caso gli altri Compagni,
otto giorni dopo d'avergliene data legal notizia, potranno
prender denaro a cambio sopra la di lui parte, a carico,
e peso del medesimo, purchè il Prò non ecceda il sei per
cento; e ciò ad oggetto, che l'Opera non venga ritardata,
o sospesa con danno degli altri.

Al caso della morte di uno, o di più Compagni, li lo-
ro Eredi saranno tenuti all'adempimento, e manutenzione
del Contratto segnato da quelli, da' quali sarà ai medesimi
derivata l'Eredità, sia, o non sia ciò descritto nel Testa-
mento; teltone il caso della ripudia dell'Eredità stessa,
nel qual caso dovranno essere esattamente osservate le Leg-
gi rapporto al periodo di tempo stabilito per l'accettazio-
ne,